



Facoltà: MEDICINA E CHIRURGIA
Corso: 8488 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (LM)
Ordinamento: DM270

Titolo:
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE

Testo:

Scuola di Medicina e Chirurgia

Regolamento di SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE

- PARTE NORMATIVA -

Art. 1 - Requisiti per l'accesso al corso

Per essere ammessi al corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche è necessario oltre al possesso del Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo (nonché di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del debito formativo assegnato), è altresì richiesto uno dei seguenti titoli:

1. Avere conseguito una delle seguenti Lauree nella classe SNT/1:

- Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) o Laurea in Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o), o Laurea in Infermieristica Pediatrica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere pediatrico) (classe SNT/1).

2. Avere conseguito un Diploma Universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale LM/SNT/1.

3. Avere conseguito altri titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale LM/SNT/1, di cui alla Legge n. 42/1999.

4. Possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, in particolare:

- possesso di un titolo accademico finale straniero solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità
- in alternativa, titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità

La verifica della idoneità del titolo, rispetto ai titoli italiani richiesti per l'ammissione alla prova viene effettuata da parte della Commissione per l'accesso al corso di laurea nominata annualmente dal Consiglio della Scuola e si basa sull'esame dei programmi degli esami sostenuti all'estero che devono essere allegati alla domanda di preiscrizione presentata dallo studente).

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche adotta un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili.

Il numero dei posti disponibili, le modalità di svolgimento della prova e l'eventuale ammissione in soprannumero sono definiti annualmente con decreto del Ministero e resi noti ogni anno nel relativo bando di concorso per l'ammissione al corso.

E' necessario altresì il possesso delle conoscenze e competenze previste definite annualmente dal decreto ministeriale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale. Tali conoscenze sono verificate con la prova d'accesso.

Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata anche al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

L'adeguatezza della personale preparazione è verificata mediante la prova scritta d'accesso e si intende superata qualora lo studente nella prova raggiunga il punteggio minimo di 32.

L'eventuale esonero dalla prova di ammissione prevista dal Ministero per determinate categorie di persone implica che gli stessi vengano esonerati anche dalla prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, sulla base dei medesimi presupposti previsti dal Decreto.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali.

Il Corso di Studio prevede un unico curriculum di durata normale.

Non è ammessa la presentazione di piani di studio individuali.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente nella Guida dello Studente.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato ed è pari al 75% per tutti gli insegnamenti/attività formative ed al 100% per i tirocini. Non sono previste propedeuticità.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente uno o più insegnamenti/attività formative tra quelle che il corso di Studio individua annualmente e rende noti tramite Portale di Ateneo.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di Studio, deve presentare alla Segreteria Studenti, entro il 20 dicembre, una apposita richiesta. Il Consiglio di Corso di Studi valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Oltre ai tirocini obbligatori previsti dal piano didattico, il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 6 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 11 Modalità di svolgimento della prova finale

Per la prova finale è prevista l'elaborazione di una tesi originale sotto la guida di un relatore per valorizzare la formazione professionale dell'infermiere/ostetrica laureato magistrale che sarà in grado di applicare le conoscenze acquisite nella risoluzione attuale e futura di problemi in campo assistenziale infermieristico e ostetrico.

La Commissione per la prova finale è formata da almeno 7 membri, di cui almeno 5 sono Docenti di ruolo responsabili d'insegnamento ed è nominata dal Consiglio di Corso di Studio, che può delegare tale nomina al suo Coordinatore.

La Commissione d'esame deve comprendere almeno un docente del SSD MED/45 e almeno un docente del SSD MED/47.

Art. 12 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 9/2/2011 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

Consiglio di Scuola: Approvato, in data 01/01/2014

Senato Accademico: Approvato, in data 18/02/2014

Data Decreto Rettoriale: 25/06/2014

Data Entrata in vigore: 16/07/2014

A.A. Entrata in vigore: 2014